

# COMUNE DI FONTANIVA

oooooooooooooooooooooooooooo

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DI N. 15 ALLOGGI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

### ART. 1

Il Comune di Fontaniva ha in atto una convenzione con il RIAB (raggruppamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza) di Padova per la gestione dell'immobile sito in Fontaniva, p.zza Umberto I° con destinazione a Centro servizi e alloggi per anziani autosufficienti.

Il Comune, nell'ambito del servizio di assistenza ai soggetti della terza età, ritiene di destinare n. 15 alloggi di cui n. 9 per persone singole e n. 6 per coppie, agli interessati di età superiore a **58 anni ( modificato con deliberazione di c.c. n. 59 del 19.11.2009)** secondo le modalità descritte negli articoli successivi e con l'obiettivo di favorire la conduzione di una vita autonoma, nel proprio ambiente di vita.

Per coppia s'intende quella composta da marito e moglie, genitore e figlio e da fratelli e/o sorelle.

Il Comune si riserva la facoltà di non assegnare **N.4 (quattro) alloggi (precedentemente modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 9/11/2015 e successivamente con deliberazione n. del..)** per destinarli ad eventuali situazioni di necessità urgenti; inoltre in caso di alloggio disponibile ed in presenza di situazioni particolari ed eccezionali supportate da documentazione sociosanitaria, la Commissione di cui all'art. 7 sentito il Sindaco e/o l'Assessore ai Servizi Sociali, valuterà la possibilità di assegnazione dell'alloggio anche senza il possesso di tutti i requisiti. E' comunque sempre necessaria la residenza nel Comune di Fontaniva.

### ART. 2 - MODALITA' DI ACCESSO

Possono accedere agli alloggi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e che abbiano presentato richiesta.

Il Responsabile del servizio effettuerà le assegnazioni nel rispetto della graduatoria definitiva approvata dalla Commissione di cui all'art. 7.

### ART. 3 - GESTIONE

L'Amministrazione Comunale, avvalendosi degli uffici competenti, si fa carico di:

- arredare parzialmente gli alloggi in modo funzionale secondo le regole e gli standards regionali vigenti in materia;
- gestire gli alloggi per anziani autosufficienti;
- garantire la buona conservazione dell'immobile provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, per quest'ultima, insieme al RIAB.

Spetta agli assegnatari la manutenzione dei propri alloggi e delle parti condominiali.

### ART. 4 - REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono partecipare al bando per l'assegnazione degli alloggi le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a - età superiore ai **58 anni ( modificato con deliberazione di c.c. n. 59 del 19.11.2009)**;
- b - residenza nel Comune di Fontaniva da almeno due anni;



- |                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| nella istanza l'intenzione di rientrare stabilmente a Fontaniva                                                                                                                                                                  | punti 2 |
| - abitazione in precarie condizioni statiche e manutentive o priva di servizi igienici                                                                                                                                           | punti 5 |
| - reddito di qualsiasi provenienza non superiore ad una pensione minima INPS                                                                                                                                                     | punti 5 |
| - segnalazione formale del competente servizio dell'ULSS di "caso grave sociale"                                                                                                                                                 | punti 1 |
| - invalidità dal 50% al 67%                                                                                                                                                                                                      | punti 2 |
| - oltre il 67% (purchè autosufficiente)                                                                                                                                                                                          | punti 3 |
| - situazione di grave disagio abitativo accertata dall'UTC ed esistente da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando dovuto a:                                                                                        |         |
| - abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lett. a) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni: | punti 5 |
| - coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari                                                                                                                                                           | punti 2 |
| - coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità                                                                                                                                | punti 1 |

La condizione di abitazione impropria non viene richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.

Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando dovuto a:

- abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'UTC sulla base dei seguenti parametri:
  - da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14 punti 1
  - da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq 14 punti 2
- abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dall'UTC secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4) lett. b) DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni punti 2
- richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno punti 4

#### ART. 7 - COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi è composta dal **Responsabile dei Servizi Sociali (modificato con deliberazione n. del...)** in qualità di Presidente, **dal Responsabile dell'UTC (modificato con deliberazione n. del...)**, dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria oltre che dall'Assistente Sociale.

#### ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'istruttoria delle domande presentate per l'assegnazione degli alloggi viene operata dall'Ufficio Servizi Sociali che attribuisce i punteggi sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta.

Dopo l'approvazione da parte della Commissione competente, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.

Successivamente e comunque entro i 5 giorni dalla scadenza, la Commissione stessa, dopo aver valutato gli eventuali ricorsi, approva la graduatoria definitiva.

La graduatoria verrà rivista ogni due anni o a suo esaurimento.

#### ART. 9 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

Si avrà decadenza dall'assegnazione nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti previsti per l'accesso ed in particolare:

- trasferimento della residenza;
- perdita dei requisiti di cui al punto 4) comma d);
- reiterata e comprovata inosservanza delle regole generali d'uso previste nel regolamento interno;
- false dichiarazioni accertate a seguito dei necessari controlli sulle autodichiarazioni rese;
- perdita dell'autosufficienza certificata dall'organo competente.

#### ART. 10 - CANONE

L'utilizzo degli alloggi prevede il pagamento di un canone mensile determinato entro il mese di Ottobre di ogni anno dalla Giunta Comunale e che terrà conto di tutte le spese necessarie per il funzionamento degli impianti.

Anche nel caso in cui la persona abbia un reddito inferiore al minimo vitale e necessita quindi di contributo da parte del Comune, si ritiene comunque che il canone debba essere pagato.

#### ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE

Viene stabilito un deposito cauzionale infruttifero pari a due volte il canone mensile che verrà effettuato all'atto dell'assegnazione, dalla parte interessata.

Il deposito verrà interamente restituito al momento del rilascio, previa verifica dell'integrità dell'alloggio.

Detto deposito non verrà eseguito dagli assegnatari assistiti con un contributo economico per integrazione del reddito e riconosciuti comunque in stato di bisogno da parte dell'Assistente Sociale.

#### ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

**La esecutività del presente regolamento avrà decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ( modificato con deliberazione di C.C. n... del..)**

Il richiedente potrà presentare una sola domanda, pena l'esclusione dalla graduatoria.

L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variare condizioni di reddito.

E' fatto espresso divieto agli assegnatari di subaffittare i locali.